

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ALIMENTAZIONE 3 maggio 2016, n. 75

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione.**

Il dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa "Alimentazione", riferisce quanto segue:

VISTA la direttiva 98/34/CE (di seguito Direttiva) adottata Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE il 22/06/1998 che prevede, all'articolo 8, una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

CONSIDERATO che l'articolo 9 della Direttiva prevede che gli Stati membri rinviino per tre mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica, calcolati a decorrere alla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

CONSIDERATO che l'ordinamento italiano prevede che la notifica venga effettuata per il tramite dell'Ufficio centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico.

VISTO il regolamento n. 1305 adottato il 17 dicembre 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE "Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio."

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" in seguito della procedura di notifica 2015/0045/I ai Servizi della Commissione europea direttiva 98/34/CE.

CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" comprende tutte le produzioni tradizionali regionali di qualità che non sono incluse tra quelle già riconosciute a livello europeo come DOP e IGP, con 183 prodotti di qualità suddivisi in 9 filiere agroalimentari.

CONSIDERATO che la partecipazione degli agricoltori al regime contribuisce a qualificare le produzioni di qualità, ne amplia gli sbocchi di mercato e li rende compatibili con gli aiuti previsti dalla nuova programmazione europea dello Sviluppo rurale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013".

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2678 del 16 dicembre 2014 "Notifica ai sensi della Direttiva 98/34/CE della procedura tecnica del regime di qualità regionale Prodotti di Qualità approvata dalla Regione Puglia con DGR n. 534 del 24/03/2014, ai sensi dei Reg. (UE) n. 1305/2013 con la quale è stato incaricato il Servizio Alimentazione di provvedere alla trasmissione all'Unità Centrale di notifica 98/34, il progetto di regole tecniche ai fini della sua comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 98/34/CE.

CONSIDERATO che la Regione Puglia - Servizio Alimentazione ha trasmesso all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, con prot. n. 4617 del 23/12/2014, il progetto di regole tecni-

che relative al Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità".

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, del 23/09/2015 n. 0171083, con la quale è stato comunicato che, ai fini della corretta conclusione della procedura, all'atto della sua adozione, il testo definitivo del progetto dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea per il tramite dell'Unità Centrale di notifica 98/34.

DATO ATTO che nella procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" è previsto, al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera, che l'operatore aderente del RQR è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità di filiera.

VISTA la Linea Guida del Sistema di Rintracciabilità di Filiera;

#### **PROPONE**

- Di approvare la Linea Guida del Sistema di Rintracciabilità di Filiera (Allegato 1);

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P. O. Alimentazione  
IF p.a. Riccardo Rubino

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dr. Nicola Laricchia

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE**

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.7.98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare la Linea Guida del Sistema di Rintracciabilità di Filiera (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di incaricare il Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.4.1994.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto di n. 3 facciate, timbrate e vidimate e dall'Allegato 1, composto da n. 6 fogli, è redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Sezione Alimentazione. Copia conforme sarà inviata al Segretariato generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia alla Sezione proponente. Non sarà trasmesso al dipartimento Programmazione e Finanza Sezione Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

La Dirigente della Sezione Alimentazione  
Dott.ssa Rosa Fiore

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 11..... FOGLI

*Il Dirigente di Sezione*

*[Signature]*

**PRODOTTI DI QUALITA'**



**REGIME DI QUALITA' RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA**

**AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1305/2013**

**Linea Guida**

**Sistema di Rintracciabilità di Filiera**



1 premessa .....	3
2 Procedura di rintracciabilità di filiera .....	4
2.1 approvazione della procedura di rintracciabilità di filiera .....	4
2.2 obiettivo della procedura di rintracciabilità di filiera .....	4
2.3 campo di applicazione .....	5
2.4 filiera .....	5
2.5 accordo di filiera / conferimento .....	6
3 Gestione e informatizzazione dei dati .....	8
4 Prove di rintracciabilità di filiera e bilanci di massa .....	9
5 Gestione delle non conformità e dei reclami .....	9
6 Riconoscimento di eventuali certificazioni iso 22005 rilasciate da organismi di certificazione .....	11



## 1 PREMESSA

La presente Linea Guida definisce i requisiti minimi del sistema di rintracciabilità di filiera che gli aderenti al Regime di Qualità Regionale (di seguito denominato RQR) hanno l'obbligo di implementare e applicare in conformità alla presente linea guida .

Il Regime di qualità Regionale denominato RQR, riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità " ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e tutela ambientale. Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità " di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009, ed è associato al Logo e alla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia", come di seguito riportato:



"Qualità Garantita dalla Regione Puglia"





## 2 PROCEDURA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

### 2.1 APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

L'impresa singola o associata aderente al RQR deve predisporre una procedura di rintracciabilità di filiera applicabile al prodotto per il quale viene fatta richiesta di adesione al RQR ed agli eventuali requisiti facoltativi.

La procedura di rintracciabilità di filiera adottata deve essere in linea con i requisiti della norma ISO 22005/2007.

La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all'OdC prescelto prima dell'avvio delle attività di verifica ispettiva. Eventuali revisioni / modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente trasmesse all'OdC .

### 2.2 OBIETTIVO DELLA PROCEDURA DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

La procedura di rintracciabilità di filiera ha l'obiettivo di documentare la storia del prodotto, l'origine dei materiali, la storia delle lavorazioni e i flussi dei materiali in particolare:

- a) assicurare che, in caso di domanda singola, il prodotto provenga dalle particelle aziendali o in caso di aziende zootecniche dai capi allevati in azienda indicati nella domanda di adesione al RQR;
- b) assicurare che in caso di domanda collettiva, la materia prima/ capi allevati provengano dalle aziende che hanno sottoscritto l'accordo filiera/conferimento e che sia conforme al RQR;



- c) assicurare che il prodotto aderente al RQR venga lavorato / confezionato esclusivamente presso gli operatori aderenti al RQR;
- d) assicurare che non vi sia commistione fra prodotto conforme al RQR e prodotto convenzionale;
- e) assicurare che il prodotto finito conforme sia correttamente identificato dal numero concessione d'uso del marchio PdQ e dal codice lotto;
- f) consentire l'esecuzione dei bilanci di massa e assicurare la congruenza fra materie prime utilizzate e prodotto finito identificato dal numero concessione d'uso del marchio PdQ e dal codice lotto.

### 2.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura di rintracciabilità di filiera adottata dall'impresa singola o associata aderente al RQR deve definire chiaramente:

- a) il prodotto al quale si applica la rintracciabilità di filiera;
- b) le modalità di identificazione ed etichettatura del prodotto che viene immesso in commercio.

### 2.4 FILIERA

La procedura di rintracciabilità di filiera deve:

- a) definire chiaramente la profondità della filiera alla quale si applica ovvero la tipologia di operatori a cui si applica (es. azienda agricola, struttura di trasformazione etc.);
- b) definire l'elenco completo degli operatori della filiera coinvolti nel RQR;
- c) descrivere la rintracciabilità di filiera del prodotto all'interno dell'azienda a partire dalla fase di semina e nascita degli animali fino alla vendita al cliente del prodotto finito .



- d) registrare e gestire gli elementi di rintracciabilità di filiera (es. aziende agricole, tipo di prodotto, quantità, lotti, esiti analisi etc.) .

## 2.5 ACCORDO DI FILIERA / CONFERIMENTO

Nel caso di adesione collettiva al RQR gli accordi di filiera/ conferimento devono prevedere l'impegno di ogni impresa a rispettare il sistema di rintracciabilità fornendo tutti i dati necessari.

## 2.6 ELEMENTI DI RINTRACCIABILITA' DI FILIERA

Il sistema di rintracciabilità di filiera adottato deve essere informatizzato e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende agricole conferenti produttrici delle materie prime;
2. superficie coltivata e/o n.ro capi allevati;
3. capacità produttiva;
4. quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
5. quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

Gli elementi da tracciare sono costituiti da attività/informazioni che vengono identificate e registrate lungo tutto il processo produttivo.

Tali informazioni devono essere disponibili sempre presso il soggetto aderente al RQR.

### Impresa singola

#### Fase di produzione- Elementi tracciati

Produzione agricola aderente (CUAA, ragione sociale, indirizzo)- fascicolo aziendale.

Superficie destinata alla coltivazione di prodotti a marchio PdQ

Numero e tipologia di capi allevati per la produzione a marchio PdQ



Quantitativo totale previsto di prodotti agricoli / prodotti di allevamento a marchio PdQ  
Dati di produzione colture/allevamento( registrazione quaderni di campagna / registro di stalla )  
Trasportatore  
Quantità e lotto della produzione venduta o avviata alla fase successiva di trasformazione

#### **Fase di trasformazione- confezionamento**

Accettazione prodotto conforme al RQR  
Data di lavorazione e quantità di materie prime lavorate  
Lotto di lavorazione e Quantità  
Lotto di prodotto finito e Quantità  
Data di confezionamento  
Lotto di confezionamento e Quantità  
Lotti e quantità di prodotto stoccato  
Sito di stoccaggio  
Vendita prodotto finito conforme al RQR con lotto di produzione e numero di concessione.

#### **Impresa Associata**

##### **Fase di produzione- Elementi tracciati**

Aziende agricole aderenti (CUAA, ragione sociale, indirizzo) – fascicolo aziendale di tutte le aziende aderenti.  
Superficie complessiva destinata alla coltivazione di prodotti a marchio PdQ nell'ambito dell'accordo di filiera/conferimento  
Numero e tipologia di capi allevati complessivi per la produzione a marchio PdQ nell'ambito dell'accordo di filiera/conferimento  
Elenco agricoltori ed eventuali trasformatori / stoccatore / confezionatori inseriti nell'accordo di filiera/conferimento aderenti al RQR  
Quantitativo totale previsto di prodotti agricoli/capi allevati marchio PdQ e aderenti all'accordo di filiera /conferimento  
Inserimento Dati di produzione colture/ allevamento( registrazione quaderni di campagna / registro di stalla )  
Trasportatori  
Quantità di prodotto conferita da ciascuna azienda agricola della filiera alla fase successiva di trasformazione / lavorazione;



Lotto prodotto conferito

#### **Fase di trasformazione- confezionamento**

Documenti di trasporto e documenti fiscali (DDT, Bolla/ fattura)

Data di accettazione prodotto conforme al RQR

Data e Lotto di lavorazione e Quantità

Lotto di prodotto finito e Quantità

Data di confezionamento

Lotto di confezionamento e Quantità

Lotti e quantità di prodotto stoccato

Identificazione Sito di stoccaggio

Vendita prodotto finito conforme al RQR con lotto di produzione e numero di concessione

N.B. I Documenti di trasporto e fiscali del prodotto finito conforme al RQR sono far riferimento con lotto di produzione e numero di concessione.

### **3 GESTIONE E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI**

Tutte le informazioni / dati derivanti dalla applicazione della procedura di rintracciabilità di filiera devono essere archiviati per un periodo minimo di 3 anni ed inserite sistematicamente nel sistema informatizzato del RQR con frequenza variabile in funzione del singolo prodotto in maniera da garantire le operazioni di tracciabilità, rintracciabilità di filiera, controllo e vigilanza da parte degli organi competenti.

Il sistema di rintracciabilità di filiera informatizzato che la Regione fornirà alle aziende concessionarie gestirà tutti i dati richiesti e sarà supportato da un manuale d'uso, in cui verranno descritte in maniera più dettagliate le modalità di uso del sistema informatico e specificate tutte le informazioni da inserire in base alla tipologia di prodotto PdQ e filiera di riferimento.



#### 4 PROVE DI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA E BILANCI DI MASSA

L'impresa singola o associata aderente al RQR / requisiti facoltativi deve prevedere periodiche prove di rintracciabilità di filiera e relativi bilanci di massa sui prodotti aderenti al RQR .

#### 5 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RECLAMI

Tutte le situazioni in cui la rintracciabilità di filiera non viene garantita nei termini e secondo le modalità stabilite nella presente linea guida, rappresentano delle non conformità.

Il sistema di rintracciabilità di filiera deve prevedere procedure per la gestione delle non conformità e dei reclami al fine di definire:

1. l'identificazione del prodotto non conforme ai requisiti di rintracciabilità di filiera e ai requisiti del disciplinare di riferimento;
2. i materiali non conformi ai requisiti previsti;
3. le responsabilità in merito alla rilevazione ed all'esame delle situazioni di non conformità ed alle decisioni di trattamento relative.

La rintracciabilità di filiera è uno strumento che permette di supportare, tracciare e dimostrare i requisiti definiti nei disciplinari di riferimento oltre che, laddove applicabile, ai requisiti facoltativi.

La gestione del prodotto non conforme dovrà prevedere le seguenti fasi:

- descrizione della non conformità
- responsabilità in merito alle decisioni sul prodotto non conforme;
- trattamento del prodotto non conforme;
- destinazione / trattamento del prodotto NC;
- eventuale avvio di azioni correttive volte alla eliminazione delle cause della non conformità.

Nel caso in cui il sistema di rintracciabilità di filiera abbracci l'intera filiera sarà compito del Capo Filiera raccogliere tutte le informazioni in merito alle non conformità che possono manifestarsi a livello di ogni singolo attore della filiera.



Uno degli scopi del sistema di rintracciabilità di filiera è la capacità di gestire una non conformità:

- tracciando a ritroso la vita del prodotto al fine di individuare il momento in cui si è generata;
- effettuando se necessario il richiamo di prodotti analoghi (es. tutto il lotto) dal mercato al fine di evitarne il consumo.

Per quanto riguarda la registrazione delle singole non conformità, si utilizzerà un modulo di semplice gestione in cui sarà possibile descrivere la non conformità e le azioni correttive intraprese.

#### 5.1 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Il sistema di rintracciabilità di filiera deve essere sottoposto a verifica ispettiva (audit) periodica atta a dare adeguate garanzie in merito all'efficacia del sistema stesso.

Le verifiche ispettive interne dovrebbero essere pianificate con una periodicità almeno annuale per ogni area/processo/soggetto della filiera, ma la frequenza può essere anche maggiore, in funzione della criticità e dell'importanza dell'area e/o del soggetto della filiera, dei risultati di verifiche ispettive (interne ed esterne) precedenti, dell'andamento delle non conformità e dei reclami.

Nell'ambito delle verifiche ispettive interne occorre anche prevedere le seguenti attività:

1. accertamento che le azioni correttive e preventive pianificate siano portate a conclusione con coerenza e siano effettivamente motivo di miglioramento;
2. prove di rintracciabilità di filiera documentate: a partire dal prodotto finito si deve risalire, attraverso il sistema informatico regionale, fino alle materie prime utilizzate per realizzare quel prodotto e dimostrarne la provenienza da aziende agricole / operatori aderenti al RQR;



3. simulazioni di richiamo del prodotto dal mercato sempre in modo documentato, occorre dimostrare che, partendo da un qualsiasi prodotto finito, si è in grado di risalire a tutti i clienti che hanno ricevuto quel prodotto, compreso il relativo recapito telefonico o e-mail del cliente nel caso esso debba essere avvertito di un problema grave riscontrato sul prodotto o nel caso si debba procedere con ritiro / richiamo del prodotto dal mercato;
4. bilanci di massa: sempre in modo documentato occorre dare evidenza della congruenza fra i quantitativi entrati in un certo flusso di produzione ed i rispettivi quantitativi di prodotto finito uscito. Naturalmente occorre tener conto delle rese di produzione, degli scarti di lavorazione, ecc.

#### **6 RICONOSCIMENTO DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI ISO 22005 RILASCIATE DA ORGANISMI**

##### **DI CERTIFICAZIONE**

Eventuali certificazioni ISO 22005 rilasciate da OdC accreditati possono essere riconosciute equivalenti a condizione che:

- a) siano riferite ai prodotti aderenti al RQR;
- b) vi sia la perfetta coerenza fra gli operatori della filiera certificata con quelli comunicati alla regione Puglia come operatori aderenti al RQR;
- c) la profondità della filiera sia coerente con quella relativa al prodotto per il quale viene richiesta l'adesione al RQR.

Nel caso in cui l'operatore intenda chiedere il riconoscimento della certificazione a fronte della norma ISO 22005 dovrà inviare il certificato alla regione Puglia e all'OdC prescelto per la verifica del riconoscimento dello stesso ai sensi del RQR. Il certificato sarà riconosciuto equivalente alla presente procedura solo a seguito di formale approvazione da parte della Regione Puglia e dovrà essere integrato secondo quanto previsto dal punto 3 Gestione dei Dati Informatizzata della presente linea guida.

